

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1958, N. 13

**Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25,
sulla ricostituzione delle Casse mutue
provinciali di malattia^{1 2 3}**

Art. 1

*(omissis)*⁴

Art. 2

*(omissis)*⁵

Art. 3

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

² In B.U. 5 agosto 1958, n. 31.

³ Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, hanno operato fino all'attuazione della riforma sanitaria (legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e legge regionale 30 aprile 1980, n. 6).

⁴ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 20 agosto 1954, n. 25.

⁵ Sostituisce l'art. 40 della l.r. 20 agosto 1954, n. 25.